



Consiglio regionale della Calabria

AREA GESTIONE - SETTORE TECNICO

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed attività connesse, Progetto Definitivo ed Esecutivo finalizzati all'affidamento dei lavori di Ricostruzione dell'auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza.

Schema di Contratto disciplinare di incarico

C.U.P.	E	3	5	1	2	2	0	0	0	3	2	0	0	0	2
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.I.G.	9	6	9	5	9	8	3	2	4	B
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONTRATTO

per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed attività connesse, progetto Definitivo ed Esecutivo finalizzato all'affidamento dei lavori di Ricostruzione dell'auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila ventitré (___/___/2023),

SONO COMPARSI

l signor _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Consiglio regionale della Calabria codice fiscale 80001350802 (nel seguito semplicemente «**Amministrazione committente**»), senza la presenza di testimoni, con l'accordo delle parti, ai fini di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente «**Codice dei contratti**»),

l signor _____, in qualità di rappresentante legale di _____, con sede in _____ - _____, Via _____, _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico affidatario**», il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del Codice dei contratti), con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____, in solido con i seguenti mandanti:

- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 2305 del 31 gennaio 2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento, l'Arch. Elisabetta Schiava, nonché istituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi inerenti all'intervento *de quo*;
- con determinazione a contrarre prot. n. _____ del _____ è stata indetto un concorso di progettazione in unico grado per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la "Ricostruzione dell'auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza", il cui bando è stato trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in data _____, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. _____-del

_____, sul profilo di committente _____, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- l'Amministrazione committente ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati e richiesti ai fini dell'affidamento dei successivi livelli progettuali;
- che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso unico del 25,00% sul corrispettivo posto a base di affidamento in conformità al Capo 6.1 del Disciplinare di Gara del concorso di progettazione approvato con la citata determina a contrarre prot. n. _____ del _____ a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 152, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi per un importo netto, comprensivo di onorari e spese, pari ad euro _____ (_____), oltre al contributo integrativo alle casse previdenziali autonome, ove dovuto, e all'I.V.A.;
- le verifiche di legge effettuate a mezzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nei confronti dell'aggiudicatario hanno dato esito positivo;
- (in caso di ricorso all'avvalimento) le verifiche di legge effettuate nei confronti della ausiliaria hanno dato esito positivo;
- all'esito della procedura, con determinazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del Tecnico affidatario, vincitore del concorso di progettazione;
- (se del caso) il vincitore del concorso ha dichiarato nella documentazione di partecipazione di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui agli artt. 31, comma 8, e 105, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il Tecnico affidatario ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto apposta polizza fideiussoria n. _____ in data, emessa da _____, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui importo garantito è pari ad euro _____;
- non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti, in forza dello stesso articolo 32, comma 10, lettere b) (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 2330);
- assunte le definizioni, ove non altrimenti individuate, di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti o individuate specificatamente nel corpo del testo del presente contratto disciplinare di incarico.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati ed il Patto di Integrità sottoscritto in sede di concorso.

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:
- Il Disciplinare di Gara del concorso di progettazione;
 - il Documento Preliminare alla Progettazione;
 - allegati tecnici al concorso di progettazione;
 - la proposta progettuale presentata in sede di concorso.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione committente affida al Tecnico affidatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dettagliati nel documento di indirizzo alla progettazione e qui di seguito riportati:
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica, la relazione geologica, incluse le indagini e prove geotecniche;
 - Progettazione definitiva
 - Progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Il Tecnico affidatario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art. 1, oltre che conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 14 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010 (nel seguito semplicemente «Regolamento generale»), nelle parti non abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito semplicemente «ANAC»), per quanto non derogate dall'Amministrazione, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»), ai sensi dell'articolo 23, comma 4, primo periodo, del Codice dei contratti.

Art. 3 - Individuazione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività, a loro volta individuate nel DPP, integrate e precisate nel presente Contratto e così sintetizzate:

Fase «Q»	Fase di progettazione
b.I)	Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica
b.II)	Relazione Geologica
b.II)	Progettazione Definitiva
b.III)	Progettazione Esecutiva

2. Costituisce parte integrante del Contratto anche ogni altra prestazione e obbligazione che il Tecnico affidatario si sia impegnato ad assumere in fase di proposta progettuale nella fase di espletamento del concorso di progettazione, integrando automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimento economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

3. Costituisce altresì parte integrante del Contratto ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente dal presente Contratto, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio, anche in ottemperanza ai principi di «*best practice*» e del raggiungimento degli obiettivi a soddisfazione delle esigenze e delle legittime aspettative dell'Amministrazione committente. Conseguentemente le prestazioni, il personale, gli adempimenti, i mezzi e le risorse tutte necessarie e messe a disposizione o da mettere a disposizione da parte del Tecnico affidatario, sono comprese nel corrispettivo contrattuale anche se non elencate al comma 1 o non individuate nello schema di calcolo dei corrispettivi.
4. In particolare, il Tecnico affidatario prende atto che le prestazioni di cui al presente contratto sono finalizzate al successivo affidamento dei lavori mediante procedura aperta, per cui dovrà eseguire anche le prestazioni previste dai relativi articoli sulla progettazione definitiva ed esecutiva del D.P.R. 207/2010 (artt. da 24 a 43).
5. Il presente Contratto è stipulato a corpo, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti, fatti salvi gli adeguamenti e le modifiche di cui all'articolo 8 e 10, comma 5, lettera b), e le opzioni di cui all'articolo 17.
6. In deroga a quanto previsto al comma 4, eventuali prestazioni che dovessero essere legittimamente omesse, su ordine o su autorizzazione del RUP, comportano la riduzione del corrispettivo nella misura attribuita a tali prestazioni. La medesima disciplina si applica alle prestazioni omesse arbitrariamente dal Tecnico affidatario, ferme restando in tal caso le più gravi sanzioni previste dal Contratto, comprese l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 nonché la risoluzione del Contratto di cui all'articolo 13.
7. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato, in formato aperto, da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 2 (due) copie, con sottoscrizione autografa.
È richiesto, inoltre, che ogni elaborato sia sviluppato e restituito in modalità BIM (Building Information Modeling).
8. Sono altresì comprese ulteriori copie, redatte su supporti informatici o in forma cartacea, nel numero e nelle occasioni in cui siano richieste da altre autorità pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso. Ulteriori copie richieste dall'Amministrazione committente, rispetto a quanto previsto al comma 7 e al primo periodo del presente comma, devono essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.
9. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta e consegnata in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come tecnica redazionale, layout grafico che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Art. 4 - Individuazione dei lavori oggetto delle prestazioni del Contratto

1. I lavori oggetto delle prestazioni contrattuali sono così individuati negli atti dell'Amministrazione committente: **"Ricostruzione dell'Auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza"**.
2. Al momento della stipula del Contratto, l'entità economica stimata dell'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del D.M. 17 luglio 2016 in materia di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria, è la seguente:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERA		Grado Complessità <<G>>	Importo (in euro) <<V>>
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.13	Auditorium	1,20	2.891.707,50
EDILIZIA (Sistemazione aree esterne)	E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinentziali agli edifici ed alla viabilità	0,65	848.700,00
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	0,95	1.899.742,50
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, Impianti per la distribuzione dell'aria compressa	0,75	269.100,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	0,85	1.407.600,00

IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente.	1,15	941.850,00
TOTALE OPERA:			8.258.700,00	

Art. 5 - Obblighi legali

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal Contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale. L'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata all'ottemperanza alla predetta legge.
2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il Tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi o ai soggetti incaricati dalla stessa Amministrazione committente.
3. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 1, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante in forma scritta; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche, imposte prima dell'approvazione.
4. Il Tecnico affidatario deve inoltre:
 - a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni dell'Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandoli con apposita motivazione;
 - c) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dall'Amministrazione committente di compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente indicati, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario in proprio e avvalendosi dei predetti professionisti.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, è individuato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, il responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, in quanto prestazione infungibile, nel seguente professionista (persona fisica):
Ingegnere / Architetto _____
dello Studio/Società _____

Art. 6 – Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi del vigente ordinamento contabile.
2. Il Tecnico affidatario si impegna a eseguire le prestazioni oggetto di affidamento entro i termini calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, determinati come segue:
 - completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, incluse le indagini e prove geotecniche: **entro 30 (trenta) giorni**;
 - progetto definitivo: **entro 45 (quarantacinque) giorni** decorrenti dalla data di comunicazione del RUP di avvenuta verifica e condivisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento: **entro 30 (trenta) giorni** decorrenti dalla data di comunicazione del RUP di avvenuta verifica e condivisione del progetto definitivo.
2. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati; pertanto, restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
 - dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;
 - dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece sia possibile acquisirli contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure sia possibile sostituirli da semplice segnalazione o comunicazione ai sensi dell'ordinamento.

3. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del RUP, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
4. Al Tecnico affidatario, qualora non consegna gli elaborati di completamento del PFTE entro il termine stabilito al comma 2, sarà riconosciuto solo un corrispettivo ridotto del 50 % del premio assegnato (**euro 20.000,00**) ai sensi del Capo 5.3 del Disciplinare di Gara del concorso di progettazione; in tal caso trova applicazione l'art. 13 in materia di risoluzione del contratto per inadempimento;
5. Qualora il Tecnico affidatario non rispetti i termini previsti di cui al precedente comma 2, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo sulla consegna, una penale determinata nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno di tali atti. La penale non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.
6. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Tecnico affidatario nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
7. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione committente o per l'ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.
8. Rientra nell'applicazione delle penali il mancato riscontro dei tempi assegnati in caso di integrazioni richieste a vario titolo, compreso i casi di adeguamento a seguito di conferenza dei servizi ove necessario, verifica progettuale ex art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; project monitoring etc.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati al Tecnico affidatario per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. Il Tecnico affidatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero il Tecnico affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.
10. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le ipotesi ivi previste.
11. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.
12. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione committente potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Tecnico affidatario al Responsabile del Procedimento, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle prestazioni.

13. La rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione committente per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali del Tecnico affidatario e, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare al Tecnico affidatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata.

Art. 7 Corrispettivi e pagamenti

1. I corrispettivi per tutte le prestazioni contrattuali, è pari a complessivi **euro 550.800,47 (cinquecentocinquantamilaottocento/47)** al netto del premio conferito al primo classificato, del ribasso predeterminato del 25%, ai sensi del Capo 6.1 del Disciplinare di Gara del concorso di progettazione, degli oneri previdenziali eventualmente dovuti e dell'IVA.
2. Tali corrispettivi, fatti salvi gli adeguamenti e le modifiche di cui all'articolo 8 e 10, comma 5, lettera b), e le opzioni di cui all'articolo 17, sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi delle spese e sono ripartiti come segue:

Fasi «Q»	Fasi di progettazione	Importi in euro
PFTE	Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, compresa la Relazione geologica di cui all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti.	55.262,95
	Indagini geologiche e geognostiche	15.000,00
PD	Progettazione Definitiva	282.084,81
PE	Progettazione Esecutiva	198.452,71
T	TOTALE progettazione	550.800,47

3. Sono a carico del Tecnico affidatario e, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Tecnico affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. I corrispettivi di ogni fase di progettazione, così come determinati nel DPP, saranno erogati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fase «Q»	Fase di progettazione	decorrenza dei termini di pagamento
b.l)	Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e Relazione Geologica	dall'approvazione del PFTE

b.II)	Progettazione Definitiva	dall'approvazione del progetto definitivo
b.III)	Progettazione Esecutiva	dall'approvazione del progetto esecutivo

5. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti e dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 143 del 1949, nei limiti della loro compatibilità con il presente contratto, è riconosciuta al Tecnico affidatario l'erogazione dell'anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) calcolato sull'importo del corrispettivo contrattuale. A tal fine l'erogazione dell'anticipazione è subordinata:
 - a) alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui al citato articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989) e dello schema-tipo 1.3 allegato del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022;
 - b) all'inizio effettivo delle prestazioni.
6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate al Consiglio regionale della Calabria, identificato dal codice univo ufficio NFS1PD, con indicazione:
 - il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato oppure di altro conto dedicato in caso di variazione;
 - annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'ordinamento contabile.
7. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolarità contributiva e della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché secondo le tempistiche stabilite dai documenti di gara.
8. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al comma 3 è subordinato all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal decreto ministeriale n. 40 del 2008.

Art. 8 - Eventuale adeguamento dei corrispettivi

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate sono riconosciute nella medesima proporzione.
2. In caso di affidamento della redazione di varianti di prestazioni ulteriori, ove ammesse dall'ordinamento giuridico, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte.

3. Gli adeguamenti non trovano applicazione nei seguenti casi:
 - gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico affidatario o a soggetti a questo riconducibili;
 - le variazioni sono causate da eventi oggettivamente imprevisi e imprevedibili a condizione che, calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, comportino un incremento dell'importo dei corrispettivi contrattuali non superiore al 10% (dieci per cento); tale misura si intende come franchigia e cumulativa in caso di più di una variazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli posti a base dell'affidamento nel procedimento di aggiudicazione.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Tecnico affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. Se non già effettuato prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dall'articolo 7.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui ai commi 1 e 2;
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui ai commi 1 e 2, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
4. Il Tecnico affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione committente, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 3, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 10 - Obblighi specifici del Tecnico affidatario

1. Il Tecnico affidatario ha l'obbligo di eseguire le prestazioni affidate in conformità ai tempi e alle modalità previste nel DPP.
2. Il Tecnico affidatario si impegna ad osservare quanto prescritto negli allegati al presente Contratto.

3. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.
4. La progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - a) la collaborazione col RUP, se consultato, nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dell'intervento progettato;
 - b) la collaborazione col RUP, se consultato, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto da parte degli incaricati della verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - c) la redazione, per conto del RUP, delle risposte scritte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'aggiudicazione dell'intervento progettato.
5. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che di adeguamento di quanto già elaborato o presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:
 - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - b) resi necessari a giudizio motivato del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nelle parti di progettazione già presentati e ammessi o conformi a precedenti indicazioni impartite in precedenza dal RUP. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 8, in proporzione all'entità delle modifiche.
6. La progettazione comprende, in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità al fine del rilascio degli atti di assenso e la predisposizione di eventuali elaborati integrativi richiesti per l'acquisizione degli stessi.
7. Il Tecnico affidatario si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - b) a garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando l'Amministrazione committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento;
 - c) ad osservare tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di

corrispondere i relativi contributi, esonerando l'Amministrazione committente da ogni responsabilità civile in merito;

- d) ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento;
 - e) ad osservare le direttive impartite dal Responsabile del Procedimento nell'esecuzione del presente Contratto.
8. In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente del Tecnico affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del Codice degli Appalti.
9. In caso di inadempimento da parte del Tecnico affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 11 - Garanzia definitiva

1. Il Tecnico affidatario ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.
2. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Amministrazione committente in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. Il Tecnico affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Amministrazione committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Art. 12 Polizza Assicurativa

1. Il Tecnico affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS al n. _____), con polizza n. _____ in data _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____. L'assicurazione è obbligatoria ai sensi del combinato disposto:
 - a) dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, come modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 124 del 2017;
 - b) dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012;
 - c) dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012;
 - d) dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 102 del 2017.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario ha presentato una dichiarazione, rilasciata con nota numero _____ in data _____ **(opzione 1)** dalla compagnia di assicurazioni di cui al comma 1, con la quale quest'ultima si impegna a integrare la polizza di assicurazione di cui allo stesso comma 1, anche mediante un apposito addendum, oppure a rilasciare una autonoma polizza assicurativa con specifico riferimento alle prestazioni previste dal Contratto. L'integrazione alla polizza, l'addendum alla stessa o la nuova polizza deve:
- (opzione 2)** dalla compagnia assicurativa _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS al n. _____), con la quale quest'ultima si impegna a rilasciare apposita polizza assicurativa con specifico riferimento alle prestazioni previste dal Contratto. La nuova polizza deve:
- (per ambedue le opzioni)**
- a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese per maggiori costi; compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara, nel qual caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;
 - b) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto con l'aggiudicatario dei lavori progettati sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
 - c) prevedere una garanzia per un massimale, autonomo e specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, non inferiore a euro _____.
3. In ogni caso non sono riconosciute le clausole che prevedono una franchigia, uno scoperto o un limite di *stop loss* previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo.
4. La polizza di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 2 sono acquisite alla stipula del presente Contratto al protocollo n. _____ in data _____ e conservate agli atti. La documentazione di assicurazione oggetto della dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e richiamata negli atti alla convocazione dell'aggiudicatario dei lavori per la redazione del verbale di consegna degli stessi.
5. La mancata presentazione di quanto previsto al comma 4 oppure la decadenza o l'inefficacia sopravvenuta dell'assicurazione in corso di Contratto, esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. É facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a

ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente al RUP, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.
3. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione committente potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti ipotesi:
 - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 16;
 - d) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione;
 - e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 9;
 - f) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - g) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva in esito all'escussione della stessa;
 - h) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;
 - i) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Affidatario;
 - j) mancata validazione del progetto o l'esito di valutazione "negativa assoluta";
 - k) cessione del contratto;
4. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:
 - a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.
5. Le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disposte quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.

Art. 14 - Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto

1. L'Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile. L'Amministrazione committente provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni

utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate e l'addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.

2. L'Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. In tal caso trova applicazione il comma 1, primo periodo, del presente articolo.
3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.
4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Art. 15 - Cessione del contratto, cessione del credito.

1. È fatto divieto al Tecnico affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Amministrazione committente, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

Art 16 - Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario

1. Il Tecnico affidatario non potrà ricorrere al subappalto in forza di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *oppure, nel caso sia stato dichiarato il subappalto*, il Tecnico affidatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall'art 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
2. È vietato il subappalto o il sub-affidamento della relazione geologica.
3. I subappalti sono soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione committente alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. Tutte le prestazioni, da chiunque svolte, sono effettuate sotto la responsabilità del Tecnico affidatario e nello specifico del soggetto titolare dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché del direttore tecnico del Tecnico affidatario dell'operatore economico mandatario se costituito in forma di società di ingegneria. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subappaltatori, sub-affidatari, cooptati o comunque che intervengono ai sensi del presente articolo o tra i diversi professionisti che compongono il Tecnico affidatario.

Art. 17 - Opzioni

1. Qualora dopo la stipula del presente Contratto, l'Amministrazione committente ritenga necessarie od opportune ulteriori prestazioni complementari eccedenti quelle affidate, potrà esercitare

l'opzione di affidamento allo stesso Tecnico affidatario, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) e comma 2, del Codice dei contratti, in quanto applicabili, nei limiti del 10% (dieci per cento) del contratto originario, alle seguenti condizioni.

2. In caso di esercizio dell'opzione, il relativo corrispettivo è determinato:
 - a) stabilendo la qualità professionale del soggetto che svolgerà la singola prestazione complementare tra quelle di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto tariffe e il rispettivo compenso orario (al quale si applicherà il ribasso del 25% previsto dal Disciplinare di Gara del concorso di progettazione), nonché la quantificazione presunta del tempo da impiegare per lo svolgimento della prestazione. Il tempo da impiegare è determinato e pattuito forfetariamente e non soggetto a rendicontazione;
 - b) in parziale alternativa alla lettera a), per una o più d'una delle prestazioni complementari, il corrispettivo è determinato e pattuito forfetariamente secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, con riferimento alle prestazioni previste dal Decreto tariffe.
3. Per le prestazioni opzionali nessun vincolo sorge per l'Amministrazione committente con l'aggiudicazione e con la stipula del contratto. Si precisa che:
 - a) l'esercizio delle opzioni è a discrezione della sola Amministrazione committente, mentre il Tecnico affidatario è obbligato ad aderirvi alle condizioni già stabilite;
 - b) l'esercizio delle opzioni avviene con comunicazione scritta dell'Amministrazione committente al domicilio digitale del Tecnico affidatario, perfezionato con un'appendice o un addendum al contratto originario o con la sottoscrizione della predetta comunicazione;
 - c) l'esercizio delle opzioni è subordinato all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e al mantenimento in essere dei requisiti professionali e, ove necessario, delle garanzie aggiornate al maggior importo contrattuale generato dall'esercizio delle opzioni;
 - d) in caso di mancato esercizio delle opzioni, il Tecnico affidatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali e il mancato esercizio delle opzioni non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore del medesimo Tecnico affidatario;
 - e) il rifiuto all'adesione ad un'opzione da parte del Tecnico affidatario costituisce grave inadempimento e autorizza l'Amministrazione committente alla comunicazione ad ANAC dell'inadempimento.

Art. 18 - Sostituzioni soggettive

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti allo stesso Tecnico affidatario, previo assenso, anche tacito dell'Amministrazione committente.
2. In deroga al comma 1:
 - a) in caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 13, comma 4, oppure nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all'articolo 110 del Codice dei contratti, la sostituzione di uno dei professionisti titolari delle professionalità

che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa assenso dell'Amministrazione committente, purché non incorra nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e sia in possesso dei requisiti non inferiori a quelli del professionista che viene sostituito. In caso di diniego o di mancato assenso entro i 7 (sette giorni) dalla richiesta, il Contratto è risolto;

- b) fuori dai casi nei quali sia disposta la risoluzione del Contratto, l'Amministrazione committente, con atto motivato del RUP, può chiedere o imporre l'allontanamento o la sostituzione di uno dei professionisti appartenenti al Tecnico affidatario, qualora allo stesso siano imputabili violazioni contrattuali riconducibili a comportamenti o requisiti soggettivi imputabili alla singola persona fisica.
- 3. Le variazioni soggettive di cui al comma 2 non devono comportare la sostituzione del Tecnico affidatario nelle sue componenti giuridiche sostanziali, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire al momento del verificarsi della variazione, o essere tali da configurare una cessione del Contratto, pena la risoluzione del medesimo.
- 4. In tutti i casi nei quali si verificano gli eventi o le condizioni di cui ai commi 1 e 2, la parte alla quale è imputabile l'iniziativa della modifica soggettiva deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte.
- 5. Trova applicazione l'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del Codice dei contratti.

Art. 19 - Definizione delle controversie

- 1. Ai sensi dell'art. 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal Contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.
- 2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
- 3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro territorialmente competente in funzione del circondario giudiziario all'interno del quale ha sede l'Amministrazione committente. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale e l'Amministrazione committente ha facoltà di istituire e ricorrere

al collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal provvedimento giurisdizionale.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può interrompere, sospendere, ridurre o rallentare le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente tramite il RUP.

Art. 20 - Revisione prezzi e compensazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, dell'articolo 29 della legge n. 25 del 2022 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002 e dell'articolo 26 della legge n. 91 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, considerato che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati in origine sulla base delle aliquote e coefficienti della tabella Z-2 allegata del D.M. 17/06/2016, poi soggetti al ribasso del 25%, per quanto riguarda le fasi di progettazione, non sono riconosciute revisioni o compensazioni dei prezzi e dei corrispettivi.

Art. 21 - Adempimenti legali

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del Contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - b) non sono intervenute condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del Codice dei contratti o che possono causare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 13.
2. Ai fini degli articoli 67, 84, comma 4, e 83 e 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è acquisita l'informazione al prot. _____ del _____ mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 4.
(oppure) Il Tecnico affidatario non ha dipendenti di alcun genere ed è costituito integralmente da professionisti iscritti alle Casse professionali autonome di cui al comma 4, non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, per cui non è tenuto all'iscrizione INPS e INAIL, ha rilasciato apposita dichiarazione con la quale attesta di essere esonerato dall'obbligo di verifica mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e indica le modalità per l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva delle Casse professionali.
4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza, allegate agli atti di affidamento, come segue:

- a) note di INARCASSA prot. _____ del __/__/____; prot. _____ del __/__/____; prot. _____ del __/__/____; prot. _____ del __/__/____; prot. _____ del __/__/____;
- b) note di Cassa Previdenziale Pluri-categoriale (per i geologi) prot. _____ del __/__/____;
- c) note di Cassa nazionale Geometri prot. _____ del __/__/____;
- d) note di _____ prot. _____ del __/__/____.

Articolo 22 - Obblighi di riservatezza

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Il Tecnico affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.
4. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso, nei limiti delle loro competenze.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina delle predette norme.

Art. 23 - Proprietà legale degli atti progettuali

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni, come pure in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. L'Amministrazione committente non ha alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario

sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche.

3. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. L'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti se non nell'ambito dei propri compiti istituzionali tra i quali rientrano la messa a disposizione dei soggetti che concorrono alla redazione dei successivi livelli di progettazione, le presentazioni al pubblico e ad autorità diverse interessate all'intervento, la pubblicazione sul sito web o su altre pubblicazioni divulgative dell'Amministrazione committente.
4. Il Tecnico affidatario si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione della Stazione appaltante, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto al Tecnico affidatario di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.
5. Parimenti è fatto divieto al Tecnico affidatario di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Tecnico affidatario si impegna a tenere indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni.
6. Il Tecnico affidatario dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, il Tecnico affidatario medesimo fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione delle prestazioni. Il Tecnico affidatario presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.
7. Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata l'Amministrazione committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste nell'esecuzione delle prestazioni o comunque da queste ultime derivanti.

Art. 24 - Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al Contratto presso _____, all'indirizzo _____
(oppure) il soggetto responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni indicato all'articolo 4, comma 5; a tale scopo elegge il proprio domicilio digitale (PEC) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come segue: _____@_____.
2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il seguente rappresentante legale

(oppure) il soggetto responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni indicato all'articolo 5, comma 6.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il RUP di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti.
4. Ogni comunicazione e richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio digitale cui al comma 1, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente dev'essere trasmesso al RUP di cui al comma 3.

Art. 25 - Responsabilità

1. Il Tecnico affidatario solleva l'Amministrazione committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione committente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 26 – Disposizioni transitorie

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per il quale è stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni affidate.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere, sono a carico del Tecnico affidatario.
4. Sono a carico dell'Amministrazione committente i contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 20, comma 4 e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) alle aliquote vigenti al momento dell'emissione delle fatture fiscali.

Il presente contratto, composto da _____ pagine oltre alla presente, redatto con modalità elettronica, viene da me ufficiale rogante letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.

Io sottoscritto _____, ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

LE PARTI CONTRAENTI

Il Tecnico affidatario:

Per l'Amministrazione committente